



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SETTORE 2 - COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA – DANNO AMBIENTALE –
SANZIONI AMBIENTALI**

Assunto il 21/01/2025

Numero Registro Dipartimento 69

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 778 DEL 22/01/2025

Oggetto: Pronuncia Accertamento di Compatibilità Paesaggistica art.167 comma 5 e art. 181 comma 1-quater del D. Lgs. n.42/04. Ditta C. N. - Comune di Ardore (RC).

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI

- la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale”;
- la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante “adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L. R. 7/96 e dal D.lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni”;
- il decreto n. 206 del 15 dicembre 2000 del Presidente della Regione recante “D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, ad oggetto: separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica”;
- il D.P.G.R. n. 180 del 07.11.2021, con il quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale;
- la D.G.R. n. 665 del 14/12/2022, rubricata “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta regionale - approvazione regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale 20 aprile 2022, n. 3 e Approvazione Regolamento allegato al presente provvedimento sotto la lett. A”;
- la delibera n. 572 del 24/10/2024 avente ad oggetto “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale-approvazione modifiche del Regolamento Regionale n. 12/2022”;
- il decreto dirigenziale n. 15866 del 13/11/2024, che ha definito – da ultimo – l’organizzazione degli uffici del Dipartimento “Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 29 del 06.02.2024, con la quale è stato approvato il piano integrato di attività e organizzazione 2024-2026 PIAO 2024/2026 modificato ed integrato con D.G.R. n. 444/2024 e D.G.R. n. 571/2024;
- il D.P.G.R. n. 138 del 29/12/2022, con il quale è stato conferito all’ing. Salvatore Siviglia l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente” della Giunta regionale;
- il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio n. 15887 del 13/11/2024, con il quale sono state attribuite al dott. Luciano Finati le funzioni di dirigente reggente del Settore n.2 “Compatibilità Paesaggistica - Danno Ambientale – Sanzioni Ambientali”;
- la disposizione di servizio protocollo generale - SIAR n°715156 del 14 novembre 2024, con la quale il Dirigente del Settore 2, Avv. Luciano Finati, ha attribuito al Funzionario Maurizio Marino, l’incarico di Responsabile dell’U.d.P.2.3di Reggio Calabria del Settore 2 e responsabile dei procedimenti della provincia di Reggio Calabria;

Premesso che:

l’ufficio operativo assegnatario della responsabilità dell’ istruttoria e degli adempimenti inerenti il procedimento ai sensi della Legge 241/1990 – per il tramite dello scrivente responsabile del procedimento, come da atti presenti al Settore-, ha esaminato la documentazione presentata ed ha valutato dopo apposita istruttoria la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, di legittimità e dei presupposti rilevanti per l’emanazione del presente provvedimento, ai sensi della medesima Legge 241/1990, dando atto di quanto segue:

il Comune di Ardore(R.C.) con codice univoco 890 del 2024 ha inoltrato, tramite piattaforma SUE, la pratica per l’accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 comma 5 e dell’art. 181 comma 1 – quater del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42, prodotta dalla ditta *****, a questo Dipartimento per l’applicazione dell’art. 167 del sopra citato D. Lgs. per la realizzazione dei lavori definiti *“Sanatoria ai sensi dell’art. 36 del d.p.r. 380/01, relativa alla realizzazione di tre fabbricati in c.a da destinare a civile abitazione, nonché parziale demolizione e ristrutturazione di un fabbricato in m.o. di remota costruzione esistente. Il tutto edificato in variante al permesso di costruire n. 5/2022 del 06/07/2022 riguardante la costruzione di tre fabbricati in c.a. previa demolizione di un fabbricato*

*in m.o. esistente. Intervento ubicato in ***** del Comune di Ardore, in un lotto identificato catastalmente al foglio *****”.*

- la fattispecie in esame rientra tra i casi previsti agli artt. 167, comma 4 e 181, comma 1 – ter del D. Lgs. 22/01/2004, n. 42;
- a seguito dell'istruttoria procedimentale il fascicolo è stato trasmesso con nota prot.n.684296del 31/10/2024alla competente Soprintendenza Archeologica; Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e Provincia di Vibo Valentia, per il richiesto parere, obbligatorio e vincolante, previsto dalla vigente normativa;
- con comunicazione Pec del 22/11/2024è stato acquisito agli atti di questo Dipartimento il parere favorevole espresso dalla Soprintendenza Archeologica; Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e Provincia di Vibo Valentia espresso con nota prot. n.13786-Pdel22/11/2024;

Consideratoche:

- il Gruppo di Lavoro, istituito giusto Decreto n. 6282 del 12/06/2020, ha ritenuto, nella seduta del 27/11/2024, le opere in abuso compatibili con il contesto paesaggistico ed ha determinato l'applicazione dell'indennità pecuniaria per un importo pari ad €5.165,00(euro cinquemilacentosessantacinque/00);
- con nota prot.gen.siar n. 763481 del 05/12/2024, prendendo atto di quanto sopra, si disponeva e si ingiungeva al sig. ***** il pagamento del provvedimento sanzionatorio della somma, comprensiva delle spese di notifica, di € **5.172,95** (euro cinquemilacentosettandue/95);
- nella medesima richiesta di pagamento si stabiliva inoltre che il Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente avrebbe emesso Pronuncia di compatibilità paesaggistica ex D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 previa esibizione e deposito attestante l'avvenuto pagamento delle somme sopra determinate;

Preso atto del parere obbligatorio e vincolante espresso in senso favorevole dalla Soprintendenza Archeologica; Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e Provincia di Vibo Valentia, con nota prot. n. 13786-P del 22/11/2024;

Vista l'attestazione dell'avvenuto pagamento di quanto disposto a norma di legge a titolo di sanzione amministrativa per il danno paesaggistico, effettuato in data 09/12/2024;

Dato atto che con DDG n° 19316 del 31/12/2024, è stata accertata la somma versata di € 5.172,95 (euro cinquemilacentosettandue/95);

Rilevato che in caso di ulteriori lavori, ai sensi dell'art. 146 D. Lgs. 22/01/2004, n. 42 dovrà essere presentato all'Amministrazione competente il relativo progetto per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica;

Dato atto:

- che rimane in capo all'Amministrazione Comunale l'accertamento relativo alla conformità urbanistica delle opere oggetto di sanatoria;
- che rimane in capo all'Amministrazione Comunale l'accertamento e la corrispondenza di quanto espressamente rappresentato dagli elaborati progettuali (grafici, fotografie, relazioni, etc.) con lo stato di fatto dei luoghi, con particolare riferimento a quanto riscontrato da ultimo con la nota comunale prot. n. 9664 del 08/10/2024;
- che eventuali dichiarazioni false o mendaci rese nel corso del procedimento inficiano la validità del presente provvedimento, salve le sanzioni previste dalla legge;
- che l'accertamento di compatibilità paesaggistica non ha né natura né efficacia di condono edilizio;

- che il presente provvedimento viene adottato fatti salvi i diritti di terzi, i quali rimangono tutelabili ai sensi di legge;
- che i dati e le informazioni progettuali forniti per la gestione procedimentale sono trattati ai sensi del GDPR 679/2016.
- che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;
- Visti gli art. 167 e 181 del D.LGS. 22-01-2004, N. 42;
- Su proposta del responsabile del procedimento che attesta la regolarità amministrativa, nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

per le motivazioni sopra esposte che integralmente si richiamano e costituiscono parte integrante del presente decreto,

1. **Di pronunciare la Compatibilità Paesaggistica** per i lavori eseguiti dal sig. ***** definiti come *“Sanatoria ai sensi dell'art. 36 del d.p.r. 380/01, relativa alla realizzazione di tre fabbricati in c.a da destinare a civile abitazione, nonché parziale demolizione e ristrutturazione di un fabbricato in m.o. di remota costruzione esistente. Il tutto edificato in variante al permesso di costruire n. 5/2022 del 06/07/2022 riguardante la costruzione di tre fabbricati in c.a. previa demolizione di un fabbricato in m.o. esistente. Intervento ubicato in ***** del Comune di Ardore, in un lotto identificato catastalmente al foglio *****”*;
2. **Di prendere atto** che l'accertamento di compatibilità paesaggistica non ha natura né efficacia di condono edilizio;
3. **Di Notificare** il presente provvedimento:
4. All'interessato;
5. al Comune di Ardore(R.C.);
6. alla Soprintendenza Archeologica; Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e Provincia di Vibo Valentia;
7. al Dipartimento “Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana” - Settore n°5 “*Urbanistica, Vigilanza Edilizia, Rigenerazione Urbana*” della Regione Calabria;
8. **Di Provvedere** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, ad eccezione dei dati personali;
9. **Di Provvedere** alla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, della Legge Regionale 6 aprile 2011, n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, ad eccezione dei dati personali.

Avverso il presente decreto è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica dello stesso.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Maurizio Marino
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

LUCIANO FINATI
(con firma digitale)